

Assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato e norme fiscali

La scure sugli "alimenti"

Con l'aumento delle separazioni, cresce il numero di richieste di chiarimenti circa il trattamento fiscale applicabile alle somme corrisposte al coniuge per il mantenimento suo e dei figli



Nella foto
Leonardo Comucci

di **Leonardo Comucci** - Esperto Fiscale

medesimo reddito, l'ammontare tassabile in capo al coniuge percipiente è parallelamente riconosciuto, in egual misura, quale onere deducibile in capo al coniuge erogante le somme.

ASSEGNI PER I FIGLI

Stranamente, invece, non costituiscono reddito gli assegni periodici versati da un coniuge all'altro coniuge con lo scopo di mantenimento dei figli. Tali importi, pertanto, non sono soggetti a tassazione da parte del genitore che riceve le somme, né costituiscono onere deducibile per colui che li corrisponde.

ASSEGNI UNA TANTUM

La norma tributaria in materia prevede esclusivamente la fattispecie dell'assegno corrisposto periodicamente al coniuge separato o divorziato; nella realtà, spesso è previsto che, invece dell'assegno periodico, le parti possano pattuire l'erogazione di una somma in un'unica soluzione, laddove tale ammontare sia altresì ritenuto congruo dal tribunale. Non dovrebbero, quindi, sussistere problemi relativi ad un'eventuale imponibilità (e deducibilità, a seconda delle parti) anche dell'importo versato una tantum, stante la sostanziale equivalenza di finalità fra l'importo erogato una tantum e le somme corrisposte periodicamente al coniuge. In realtà, così non è!

Tale problematica relativa all'imponibilità (e conseguente deducibilità) degli assegni una tantum è stata oggetto di numerose sentenze sia della Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale, stabilendo che è costituzionalmente legittimo che l'assegno corrisposto una tantum non costituisca onere deducibile dal reddito dell'erogante (e che, quindi, parallelamente, il medesimo importo non sia imponibile in capo al percipiente), in quanto tale differente trattamento rispetto a quanto avviene in relazione all'assegno periodico rientra tra le prerogative lasciate al Legislatore tributario. Vi è da un lato la



volontà di conferire una valenza reddituale all'assegno periodico, mentre con l'assegno una tantum si attribuisce un rilievo meramente patrimoniale.

Conseguentemente, si può concludere che non è deducibile, per il coniuge erogante, l'assegno di mantenimento corrisposto in un'unica soluzione all'ex partner, posto che la normativa, come abbiamo avuto modo di sottolineare, richiede la periodicità di erogazione delle somme.

Una recente risoluzione ministeriale (R.M. 11 giugno 2009, n.153/E) ha inoltre specificato che non sono comunque deducibili in capo all'erogante gli importi che lo stesso deve versare al coniuge a seguito della formalizzazione del divorzio e in conseguenza di una sentenza che preveda a suo carico l'obbligo di corrispondere un ammontare predeterminato in forma periodica e per un lasso di tempo predefinito. Rifacendosi alle predette pronunce giurisprudenziali, in particolare, al di là della periodicità di erogazione, ciò che interessa è la natura delle somme corrisposte: se si è, quindi, in presenza di un importo predeterminato, che definisce una volta per tutte le reciproche pretese fra gli ex coniugi, il trasferimento deve essere considerato avere valenza unicamente patrimoniale, con la conseguenza che il relativo importo non potrà formare oggetto di deduzione in capo all'erogante, né essere tassato in capo al percipiente.

Risulterebbe diverso, invece, il caso in

cui l'assegno di mantenimento venisse stabilito dal giudice in un determinato importo periodico (ad esempio, con cadenza di corresponsione mensile), sulla base della situazione reciproca delle parti al momento di emanazione della sentenza, ma detto ammontare potesse poi subire aggiornamenti nel tempo, su richiesta degli interessati, a seguito di variazioni successive della rispettiva posizione. In tale caso, l'assegno di mantenimento avrebbe valenza reddituale sia per l'erogante (che potrebbe conseguentemente dedurre il relativo importo) che per il beneficiario (che dovrebbe tassare quanto incassato).

Va infine precisato che, a partire dall'anno 2007 (art. 1 comma 11, lettera b, L. 244/2007), in riferimento ai soli assegni percepiti periodicamente dal coniuge ai fini del suo mantenimento, a seguito di un provvedimento giudiziale conseguente a separazione o divorzio, è stata riconosciuta una detrazione variabile dall'imposta lorda, calcolata in base agli scaglioni di reddito complessivo nel periodo di imposta; tale detrazione si azzerava per importi uguali o superiori a euro 55.000.

Chi avesse quesiti di carattere generale attinenti la materia fiscale, può inviarli al numero di FAX 06 233 222 788.